



Spettabile Fornitore,

Per MICROTEX COTTON CLUB S.R.L. garantire la qualità dei propri prodotti significa anche operare in modo trasparente e sostenibile.

MICROTEX COTTON CLUB S.R.L. si impegna a garantire le condizioni di sicurezza dell'ambiente di lavoro, il rispetto dei diritti dei lavoratori, nonché ad evitare il ricorso ad ogni forma di lavoro minorile o forzato, come pure a ogni forma di molestia o discriminazione.

MICROTEX COTTON CLUB S.R.L., inoltre, si impegna a tutelare l'ambiente e il benessere degli animali, nonché a rispettare le normative vigenti riguardanti le condizioni di lavoro, la gestione ambientale e le pratiche aziendali etiche.

Per assicurarci che tali impegni siano rispettati è essenziale che, non solo MICROTEX COTTON CLUB S.R.L. e le proprie società affiliate, ma anche i Fornitori con i quali collaboriamo, aderiscano a tali principi e si impegnino, tramite un processo di continuo perfezionamento, a incrementare le performance in ambito sociale ed ambientale.

Il documento allegato illustra in dettaglio gli obblighi e requisiti a cui ciascun Fornitore di MICROTEX COTTON CLUB S.R.L. deve attenersi e il cui rispetto si impegna a monitorare. Vi chiediamo di leggere attentamente tali condizioni, applicarle all'interno dei vostri siti produttivi e della filiera di vostra competenza, e di farci pervenire tale documento debitamente sottoscritto per accettazione dal vostro legale rappresentante.

Non esitate a contattare MICROTEX COTTON CLUB S.R.L. per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario in relazione al Codice di Condotta o per ricevere supporto al fine di migliorare le vostre performance in ambito sociale ed ambientale.

MICROTEX COTTON CLUB S.R.L.



CODICE DI CONDOTTA

Il Fornitore deve rispettare e, con il presente atto, si assume l'impegno a rispettare interamente:

- tutte le normative locali e nazionali, ivi incluse le disposizioni in materia sociale ed ambientale;
- il presente Codice di Condotta;
- eventuali azioni e/o iniziative dell'azienda Microtex Cotton Club SRL rivolte a tutelare la legalità delle condizioni di lavoro.

Questo Codice di Condotta è basato su (e allineato agli) standard sociali ed ambientali riconosciuti a livello mondiale, tra cui vanno citate, in particolare, le otto convenzioni fondamentali ILO e la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

Salvi i casi di conflitto fra la legislazione nazionale ed uno qualsiasi degli obblighi per i Fornitori inclusi in questo Codice di Condotta, il Fornitore deve attenersi alla norma che favorisca il più alto livello di protezione per i lavoratori, la collettività e gli altri titolari di diritti.

Occupazione regolare

Il lavoro svolto dai dipendenti del Fornitore deve essere basato su di un rapporto di lavoro riconosciuto dalle leggi e dalle prassi nazionali.

Gli obblighi nei confronti dei dipendenti, in forza delle normative in materia di lavoro o di sicurezza sociale e dei regolamenti derivanti dal rapporto di occupazione regolare, non devono essere evitati attraverso la stipula di contratti di sola manodopera, subappalto o tramite l'utilizzo di accordi di lavoro a domicilio, oppure attraverso programmi di apprendistato laddove non esista un reale intento formativo o l'intenzione di fornire un'occupazione regolare, né tali obblighi devono essere evitati attraverso l'uso eccessivo di contratti di lavoro a tempo determinato.



Lavoro minorile

I lavoratori devono avere, a seconda di quale sia la maggiore:

1. l'età minima legale per poter svolgere un lavoro prevista dalla legislazione vigente nel Paese in cui sono ubicate le strutture produttive;
2. l'età stabilita per il completamento del percorso di istruzione obbligatoria;
3. almeno 15 anni di età.

Il Fornitore, nel caso abbia alle proprie dipendenze lavoratori di età inferiore ai 18 anni, deve porre in essere tutti gli accorgimenti necessari per prevenire situazioni che possano mettere in pericolo la salute e la sicurezza dei giovani lavoratori. In particolare, i lavoratori di età inferiore ai 18 anni non dovranno essere sfruttati economicamente e non dovranno essere costretti a svolgere lavori potenzialmente pericolosi, che possano interferire con la loro educazione o che possano essere dannosi per la loro salute o il loro sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.

Lavoro forzato

Il Fornitore non deve utilizzare lavoro forzato o non prestato volontariamente, sia esso coatto, prestato da soggetti in vincoli o sottoposti a forme di prigionia, oppure lavoro ottenuto tramite riduzione in schiavitù, traffico di esseri umani o in altro modo. I lavoratori non saranno obbligati o costretti a versare anticipi in denaro in relazione al loro impiego, o pagare commissioni per ottenere l'assunzione, nonché a fornire al datore di lavoro gli originali dei propri documenti d'identità o di immigrazione. I lavoratori godranno di libertà di movimento nei loro ambienti di lavoro in conformità a quanto previsto dalle loro funzioni. I lavoratori saranno inoltre liberi di

cessare il rapporto di lavoro nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e/o dai contratti collettivi.



Coercizione e molestie

Il Fornitore deve trattare ciascun lavoratore con dignità e rispetto e non deve fare uso di punizioni corporali, minacce, molestie verbali, abusi, intimidazioni o altre forme di violenza fisica, sessuale o psicologica.

Discriminazioni

Il Fornitore non deve effettuare discriminazioni nell'assunzione e nella gestione del personale (anche per ciò che riguarda, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il trattamento salariale, la concessione di indennità, gli avanzamenti di carriera, l'assegnazione delle mansioni, i licenziamenti o il pensionamento) sulla base di: razza, religione, età, nazionalità, lingua, estrazione sociale, etnia, orientamento sessuale, sesso, opinioni politiche o di altro genere, ricchezza, nascita, disabilità o altre condizioni personali non legate ad esperienza o capacità nello svolgere la mansione (come previsto dalle Convenzioni ILO sull'Uguaglianza n. 100 e 111). Il Fornitore dovrà attuare una politica di pari opportunità in materia di occupazione, finalizzata a promuovere la parità di genere nel lavoro e a garantire che uomini e donne ricevano uguale compenso e trattamento a parità di lavoro svolto.

Libertà di associazione

Il Fornitore deve rispettare il diritto dei lavoratori a partecipare, in maniera pacifica e nel rispetto della legge, ad associazioni sindacali, nonché il diritto di negoziare contratti collettivi, senza porre in essere discriminazioni o interferenze di sorta. Qualora consentito dalla legge, il Fornitore accetta di agevolare e non ostacolare lo sviluppo di modalità di aggregazione, che permettano ai dipendenti di riunirsi in maniera indipendente e di discutere di problematiche relative all'impiego.



Corruzione e abuso d'ufficio

Il Fornitore deve rispettare le leggi locali e non deve porre in essere alcuna pratica illegale quale, in via esemplificativa e non esaustiva, estorsione, frode o abuso d'ufficio. Pratiche che prevedano corruzione in ambito pubblico o privato, favoritismi illegittimi e comportamento collusivo

sono proibite senza alcuna condiscendenza.

Salute e sicurezza

Il Fornitore deve garantire un ambiente di lavoro sicuro e salubre, nel rispetto di tutte le normative applicabili, attraverso la gestione e la manutenzione di appropriati sistemi e pratiche per la gestione delle emergenze, per la protezione dagli incendi e per la garanzia della sicurezza personale. Il Fornitore dovrà garantire ai lavoratori l'accesso ad acqua potabile, ai servizi igienici, e ad adeguati sistemi di illuminazione e ventilazione (in ogni ambiente messo a disposizione dei lavoratori). Al fine di assicurare il benessere dei lavoratori coinvolti nella produzione di articoli per conto di MICROTEx COTTON CLUB SRL, è fatto divieto per il Fornitore di utilizzare la sabbiatura e/o tecniche ad essa equivalenti o assimilabili nei processi di produzione.

Il Fornitore deve predisporre, a beneficio dei lavoratori e della dirigenza, un regolare programma di formazione riguardante la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. Il Fornitore deve delegare gli adempimenti in materia di salute e sicurezza ad un rappresentante dei vertici aziendali che dovrà effettuare con regolarità le valutazioni dei rischi al fine di prevenire incidenti e lesioni.

Orario di lavoro

Il Fornitore deve rispettare le leggi e gli standard di settore applicabili in materia di orario di lavoro, festività e ferie. Il personale deve avere a propria disposizione almeno un giorno di riposo ogni sei giorni consecutivi di lavoro, salvo che leggi o contratti collettivi di lavoro non prevedano orari flessibili di lavoro con adeguati giorni di riposo compensativi.



Retribuzioni

Il Fornitore deve rispettare il diritto del personale a una retribuzione appropriata, che sia sempre sufficiente a soddisfare i bisogni primari dei dipendenti e che sia pari almeno al salario minimo o al salario prevalente riconosciuto come adeguato nel settore di riferimento, a seconda di quale sia superiore, in conformità con quanto previsto da tutte le leggi applicabili. Il Fornitore deve pagare i lavoratori senza ritardo e garantire a tutti i lavoratori le indennità previste per legge ai dipendenti, inclusi (in via esemplificativa e non esaustiva) il permesso retribuito, l'indennità di malattia e inoltre le indennità di congedo per maternità e di congedo parentale, in osservanza di quanto previsto dalle leggi applicabili. Non sono tollerate decurtazioni della retribuzione come forma di misura disciplinare, così come non è ammessa qualsiasi altra decurtazione, se non prevista e consentita dalla legislazione nazionale applicabile o, se non prevista da tale legislazione, esclusivamente a seguito di esplicito consenso del lavoratore interessato. Tutto il lavoro straordinario deve essere retribuito con una maggiorazione, alle modalità previste dalla legislazione nazionale, dalla contrattazione collettiva o dagli standard prevalenti nel settore di riferimento, a seconda di quale sia il trattamento più favorevole per il lavoratore.

Ambiente

Il Fornitore deve ottemperare a tutte le leggi applicabili in materia ambientale e deve provvedere alla formazione di tutto il personale interessato in merito alle politiche e alle procedure riguardanti la tutela dell'ambiente. Il Fornitore deve implementare processi e sistemi atti a ridurre l'utilizzo di risorse naturali, quali ad esempio acqua ed energia, nonché minimizzare la produzione di rifiuti. MICROTEX COTTON CLUB SRL inoltre raccomanda l'implementazione di un sistema di gestione ambientale al fine di gestire, tracciare e definire obiettivi relativi alle performance ambientali, comprese la gestione dei rifiuti, dell'acqua e dell'energia.



Subappalto

Il Fornitore non potrà affidare a eventuali subfornitori lo svolgimento, in tutto o in parte, delle attività e/o lavorazioni affidategli da parte di MICROTEx COTTON CLUB S.R.L. e/o da singole società facenti parte del gruppo, salvo espressa autorizzazione scritta da parte della società MICROTEx COTTON CLUB SRL interessata. In tale ultima ipotesi, il Fornitore sarà e rimarrà responsabile, e con la sottoscrizione del presente Codice di Condotta si assume espressamente tale impegno, nei confronti della società MICROTEx COTTON CLUB SRL, per quanto riguarda il rispetto integrale del Codice di Condotta anche da parte del subfornitore. Ai fini del presente Codice di Condotta per “subfornitore” si intende un fornitore che non ha rapporti diretti con MICROTEx COTTON CLUB SRL e/o con le singole società facenti parte del gruppo, ma che è coinvolto dal Fornitore, in base ai termini e alle condizioni sopra esposti, nello svolgimento di parte delle lavorazioni e/o attività affidate al Fornitore.

Procedure di attuazione e gestione dei reclami

Il Fornitore deve porre in essere delle procedure per garantire che i requisiti previsti dal presente Codice di Condotta siano attuati e sistematicamente applicati nelle proprie strutture.

Tali sistemi di gestione devono includere anche politiche relative alla gestione delle risorse umane e procedure da comunicare ai lavoratori, la cui implementazione sia adeguatamente monitorata.

Il Fornitore, inoltre, deve sviluppare ed implementare un appropriato meccanismo di gestione dei reclami sul luogo di lavoro per consentire la segnalazione di problematiche relative al luogo di lavoro stesso. Questo meccanismo deve essere un processo comprensibile e trasparente, che fornisca tempestivamente un feedback agli interessati, proibisca ritorsioni e garantisca la riservatezza del lavoratore che presenta il reclamo. Il Fornitore deve puntualmente segnalare, alla singola società del gruppo con la quale dovesse intrattenere rapporti commerciali, qualsiasi seria difficoltà dovesse incontrare nell'applicazione del presente Codice di Condotta.



Monitoraggio e conformità

Il Fornitore deve monitorare e modificare i propri processi gestionali e la gestione operativa aziendale per garantire la propria conformità con il presente Codice di Condotta. Il Fornitore è tenuto a monitorare, valutare e migliorare il benessere sociale ed ambientale all'interno delle sue strutture, utilizzando strumenti e sistemi gestionali appropriati.

Il Fornitore deve autorizzare MICROTEX COTTON CLUB SRL, con la quale dovesse intrattenere rapporti commerciali ed i suoi rappresentanti, ad effettuare attività di monitoraggio per verificare il rispetto del presente Codice di Condotta. Tra tali attività di monitoraggio devono considerarsi incluse: ispezioni non preannunciate delle sedi produttive e dei locali messi a disposizione dei lavoratori (rimanendo inteso che il Fornitore e le singole società del gruppo potranno convenire, nel contratto di fornitura di volta in volta stipulato, un ragionevole termine minimo di preavviso in relazione alle predette ispezioni); verifiche dei libri e dei registri relativi al personale e la possibilità di effettuare colloqui privati con i lavoratori. Il Fornitore acconsente a rendere disponibile presso la propria sede tutta la documentazione necessaria a comprovare il rispetto del presente Codice di Condotta, senza falsificare dati o istruire i lavoratori sulle risposte da fornire e senza intenzionalmente ingannare in alcun modo le singole società facenti parte del gruppo o i loro rappresentanti. Il Fornitore dovrà inoltre, entro un ragionevole periodo di tempo e in accordo con le singole società del gruppo, con le quali dovesse intrattenere rapporti commerciali, mettere in atto efficaci azioni correttive rese necessarie per porre rimedio ad eventuali non conformità rilevate in relazione al presente Codice di Condotta.

Il Fornitore dichiara e garantisce che la sua struttura, le sue procedure di gestione e commerciali sono allineate e conformi alle disposizioni del presente Codice di Condotta.



Pubblicazione

Il Fornitore attuerà le misure necessarie al fine di assicurare che le disposizioni di cui al presente Codice di Condotta siano rese note ai propri lavoratori, mediante pubblicazione dello stesso in lingua locale (nella versione fornita da MICROTEX COTTON CLUB SRL) e in un luogo facilmente accessibile ai lavoratori stessi in ogni momento. È inoltre responsabilità del Fornitore condividere e rafforzare gli standard qui previsti, all'interno della propria filiera.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni e/o degli impegni assunti mediante l'accettazione e sottoscrizione del presente Codice di Condotta, le singole società facenti parte del gruppo con cui il Fornitore dovesse intrattenere rapporti commerciali, si riserveranno il diritto di annullare eventuali ordini in corso e/o di interrompere ogni rapporto contrattuale in essere con il Fornitore, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.

MICROTEX COTTON CLUB SRL

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Fornitore", is written over the printed name of the company.

Il presente Codice di Condotta per Fornitori, dal momento della sottoscrizione, sostituisce completamente tutti i precedenti Codici di Condotta tra le Parti.

Luogo e data:

Per accettazione:

(Timbro e firma del legale rappresentante)